REGOLAMENTO (CEE) N. 904/68 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 1968
che modifica l'elenco dei mercati rappresentivi alla produzione per le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che notevoli quantitativi di pesche vengono commercializzati, sul mercato di Avignon (Francia) ; che è pertanto opportuno completare l'elenco dei mercati rappresentativi della Repubblica francese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento n. 155/67/CEE, del 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pesche [2], le disposizioni relative alla Repubblica francese sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Repubblica francese : Perpignan
Valence
Montauban
Avignon ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

(2) GU n. 126 del 26. 6. 1967, pag. 2488/67.